



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma - II sezione Lavoro

in persona della Giudice Daniela Bracci, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al **n. 6376 dell'anno 2025**, vertente tra

MINOTTI CATERINA, con l'Avv. Laura V. Capitanio, *ricorrente*

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, *resistente*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 Caterina Minotti conveniva in giudizio l'INPS chiedendo *“in via preliminare, sospendere l'efficacia e l'esecutorietà dell'invito a regolarizzare notificato il 28.01.2025, in quanto illegittimo ed infondato per i motivi di cui in premessa; nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza dei presupposti per il rilascio di DURC regolare con effetto ab initio, avendo, la ricorrente, aderito alla rottamazione ter e saldato i relativi importi, come risulta dal verbale di udienza del 14.09.2020 nel giudizio n. RG 2293/2019, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'invito a regolarizzare, dichiarando non dovute le somme richieste a titolo di recupero di esoneri contributivi e la regolarità del DURC, con ogni conseguente statuizione”*.



Deduceva che, in data 28.01.2025, aveva ricevuto dall'INPS l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, ai sensi dell'art. 4 del DM 30.01.2015, all'esito di una richiesta di verifica della regolarità contributiva; che la posizione di irregolarità del DURC derivava da presunte inadempienze relative al periodo dicembre 2015 – dicembre 2017, che scaturivano da note di rettifica del modello dm10, oltre sanzioni; che tali inadempienze avevano dato luogo all'avviso di addebito n. 397 2018 00214285 31 000 per un importo di €. 19.956,59 e ad un altro avviso, notificato nell'anno 2022, per €. 7.919,50; che la posizione debitoria era imputabile al recupero di un esonero contributivo goduto dalla ricorrente per assunzioni agevolate (*ex art. 1, commi da 118 a 124 della legge di stabilità 2015*), recupero a sua volta innescato dall'accertamento di una pregressa irregolarità contributiva pari a € 613,08 relativa all'anno 2015; che la ricorrente aveva impugnato tempestivamente l'atto ingiuntivo (avviso di addebito 2018) presso il Tribunale di Roma, con causa RG 2293/2019; che, nelle more del giudizio di opposizione, aveva aderito alla definizione agevolata (*c.d. rottamazione ter*); che all'udienza del 14.09.2020 la ricorrente aveva depositato in atti sia il provvedimento di accoglimento dell'istanza di adesione alla rottamazione, sia le ricevute comprovanti l'integrale pagamento di tutte le somme dovute in base a tale definizione; che per effetto di tale completo adempimento, il Giudice aveva pronunciato la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (come risultante dal verbale allegato al ricorso), statuizione a cui avevano prestato adesione anche l'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, riconoscendo l'avvenuto pagamento; che l'integrale pagamento delle somme concordate in sede di rottamazione doveva produrre l'estinzione di ogni debito pregresso e la conseguente declaratoria di regolarità del DURC; che l'azione perpetrata dall'INPS era illegittima e infondata poiché l'Istituto, pur a fronte dell'estinzione del debito, non aveva provveduto ad annullare la posizione debitoria né, conseguentemente, a emettere il DURC regolare; che tale omissione



determinava il recupero annuale degli esoneri contributivi ai quali la ricorrente riteneva di avere, invece, pienamente diritto.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Preliminarmente, assumeva che il ricorso era inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché l'invito a regolarizzare non costituiva un atto volitivo della pubblica amministrazione né, di conseguenza, un atto autonomamente impugnabile; che l'invito era privo di efficacia esecutiva e non era, pertanto, suscettibile della richiesta sospensione; che, in ogni caso, l'opposizione era tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 24 della L. n. 46/1999.

Nel merito, eccepiva che la pretesa contributiva traeva origine dalla legittima revoca delle agevolazioni effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174 e 1175 della L. n. 296/2006, in quanto la fruizione di tali benefici era strettamente subordinata al possesso del DURC regolare; che l'affermazione di controparte circa l'intervenuto adempimento in risposta all'invito a regolarizzare non era conforme al vero, poiché il mancato riscontro (o la mancata regolarizzazione) entro i termini perentori stabiliti dal procedimento ex D.M. 30.01.2015 determinava l'ineluttabile decadenza dai benefici contributivi, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; che l'avviso di addebito n. 39720180021428531000, sebbene fosse stato oggetto di definizione agevolata, risultava ancora dovuto; che l'ADER aveva proceduto alla revoca della definizione agevolata in data 12.04.2024, superando così la precedente situazione di estinzione del debito; che la ricorrente, non avendo fornito prova dei pagamenti, incorreva nella debenza dei contributi ivi inseriti, e che nulla opponeva in ordine all'altro avviso di addebito n.39720220000982308000 richiamato nell'invito a regolarizzare, manifestando quindi acquiescenza alla debenza dei contributi in esso indicati.



All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 4 c.p.c.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione formulata dall'INPS, per cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire, non è fondato. Infatti, benché l'atto impugnato sia un invito a regolarizzare - che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30.01.2015, ha natura endoprocedimentale, ed è dunque privo di contenuto decisorio - la giurisprudenza prevalente e consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto al contribuente la possibilità di impugnare atti prodromici all'esecuzione forzata che ledano in modo definitivo l'interesse ad agire. In tal senso, sebbene l'atto sia un mero invito, la *ratio* sostanziale del ricorso si identifica nell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e nella tutela del diritto al rilascio del DURC regolare. Il ricorso, pertanto, sebbene formalmente diretto contro l'invito, si converte in un'azione volta a ottenere una pronuncia sulla debenza contributiva.

Nel merito, si rileva che la pretesa creditoria dell'INPS si basa su due avvisi di addebito: avviso di addebito n. 9720180021428531000, per l'importo di € 19.375,45 e avviso di addebito n. 39720220000982308000, per l'importo di € 7.919,50 (cfr. all. 8 al ricorso).

È pacifico tra le parti che il debito relativo all'avviso di addebito n. 39720180021428531000 del 2018 era stato oggetto di definizione agevolata (c.d. rottamazione *ter*), il cui effetto estintivo aveva determinato la cessata materia del contendere nel giudizio R.G. 2293/2019. Tuttavia, l'INPS ha allegato un fatto impeditivo dell'effetto estintivo invocato dalla ricorrente, ovvero l'intervenuta decadenza dalla rottamazione *ter*, disposta dall'ADER in data 12.04.2024, a causa dell'inadempimento della ricorrente all'obbligo di versamento delle rate dovute.



In materia di definizioni agevolate (come la rottamazione *ter*, disciplinata dal D.L. n. 119/2018), il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata comporta *ex lege* la decadenza dal beneficio. La conseguenza giuridica di tale decadenza è la riespansione del debito originario (incluse sanzioni e interessi), e l'annullamento della regolarità contributiva (DURC) precedentemente riconosciuta (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12971/2021).

Nonostante l'allegazione specifica della revoca di detto beneficio, la ricorrente non ha fornito in giudizio alcuna prova attestante il tempestivo adempimento del piano rateale concordato dopo l'estinzione del giudizio R.G. 2293/2019. Infatti, la ricevuta di pagamento allegata dalla ricorrente (cfr. all. 6 al ricorso) non consente alla Giudice di comprendere a quale titolo sia stato fatto detto pagamento – per un importo pari ad euro 1.567,00 – in quanto il documento prodotto non specifica nessuna causale. Parimenti, non risulta che parte ricorrente abbia mai contestato la legittimità della revoca del 12.04.2024. Ne consegue che, in assenza di prova contraria del contribuente, il debito derivante dal predetto avviso di addebito deve ritenersi pienamente dovuto.

Quanto al secondo avviso di addebito (n. 39720220000982308000 del 2022), si osserva che l'INPS ha documentalmente provato che lo stesso è stato notificato in data 30.03.2022. Tuttavia, non vi è prova che lo stesso sia stato contestato nel termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, e, pertanto, detta obbligazione contributiva è divenuta definitiva e incontestabile (salvo successiva estinzione per prescrizione, nella specie non eccepita). L'invito alla regolarizzazione in merito è, dunque, pienamente legittima, anche a prescindere dalla sorte del debito 2018.

In definitiva, accertata la sussistenza del debito relativamente agli avvisi di addebito citati nell'invito a regolarizzare, il ricorso non può trovare accoglimento.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese del grado in favore dell'INPS, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA.

Roma, lì 22 ottobre 2025

La Giudice

Daniela Bracci

Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo Dott.ssa Prisca BOGGETTI

